

**COPIA****DELIBERAZIONE N. 12****VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****Sessione ORDINARIA - seduta pubblica di I^a convocazione****DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2011**

L'anno **duemilaundici** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **18,30** in **RAMISETO**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	PRESENTE ASSENTE	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	PRESENTE ASSENTE
1.	DOLCI MARTINO	Presente	10.	PEDRINI EMILIANO	Presente
2.	BAISI ENRICO	Presente	11.	COSTA DANIELE	Presente
3.	GIORGINI KATIUSCIA	Assente	12.	FONTANILI CRISTINA	Presente
4.	GIUDICI LOREDANA	Assente	13.	LEONARDI MARCO	Presente
5.	CROVI ELENA	Presente			
6.	NIZZI URIELE	Presente			
7.	DAZZI DAVIDE	Presente			
8.	TORRI CARLO	Presente			
9.	ERTA MARIANNA	Presente			

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE **dr. GIANLUCA DIEMMI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il **sig. MARTINO DOLCI - Sindaco**.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

--	--

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale stabilisce che l'aliquota è determinata dal Comune con deliberazione da adottarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

Visto l'articolo 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n.296, Finanziaria 2007, che stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale, in deroga a quanto stabilito dall'art.42 del T.U.E.L.;

Visto l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n.296, Finanziaria 2007, che fa obbligo agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 del Decreto Ministero dell'Interno 17/12/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 24/12/2010 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31/03/2011;

Visto l'articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che a decorrere dall'anno 2008 esclude l'imposta ICI di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Considerato:

che il volume della spesa corrente rispetto al 2010 è destinato per il 2011 ad avere un aumento ma non tale da giustificare un aumento, dell'aliquota ordinaria ICI per detto anno;

che comunque non potrà subire aumenti, per l'effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e dell'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che introducono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale;

che l'aliquota agevolata e la detrazione dovranno continuare ad essere obbligatoriamente individuate, in quanto serviranno, non tanto per quantificare l'imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, non previsti sul nostro territorio, ma per determinare l'imposta applicabile a qualunque immobile che – a prescindere dalla categoria catastale – verrà trasformato nel 2011 da abitazione secondaria ad abitazione principale o che verrà ultimato nel corso del prossimo anno e destinato a uso abitativo o pertinenziale.

Visto l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, col quale si ribadisce che l'aliquota può essere diversificata entro il limite dal 4 al 7 per mille, con riferimento anche agli immobili diversi dalle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 col quale si introducono agevolazioni per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile;

Riscontrato il parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra formulata, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49-1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere l'immediata applicazione delle tariffe;

TUTTO ciò premesso;

Uditi gli interventi.

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di confermare nella misura del **7 (sette) per mille, l'aliquota ICI ordinaria per l'anno 2011**, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Di confermare un'aliquota ICI ridotta per l'anno **2011**, pari al **6 (sei) per mille**, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;
3. Di confermare in **Euro 104,00** (centoquattro), la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
4. Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relative pertinenze, si applica l'aliquota del **6 (sei) per mille** e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
5. All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta del **6 (sei) per mille** e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
6. **Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico**, si applica a partire dall'anno 2011,

limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, **l'aliquota ridotta dello ZERO per mille**, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;

7. **Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica a partire dall'anno 2011**, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, **l'aliquota ridotta dello ZERO per mille**, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
8. **Di CONFERMARE** l'aliquota ICI ridotta per l'anno 2011 pari al **6,0 (sei virgola zero) per mille** da applicare **a tutti immobili identificati nella categoria D**, considerata l'opportunità di agevolare l'imposizione al fine di favorire ragguardevoli insediamenti produttivi e di servizio presenti sul territorio comunale, che operano in fabbricati che per le loro caratteristiche si discostano nettamente in termini di valore fiscale dalle piccole botteghe artigianali o di piccolo servizio;
9. **Di CONFERMARE** l'aliquota ICI **ridotta per l'anno 2011** pari al **6,0 (sei virgola zero) per mille** da applicare **alle aree fabbricabili**, esaminata l'opportunità di agevolare l'imposizione nei confronti di tutte le aree fabbricabili in considerazione della bassa commerciabilità delle stesse per effetto delle limitate iniziative immobiliari;
10. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario perché dia corso agli adempimenti previsti dall'articolo 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97.

**Con voti unanimi,
D E L I B E R A
inoltre**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267.

-----oOo-----

-----o&o-----



COMUNE DI RAMISETO
Provincia di Reggio nell'Emilia

Consiglio del 24/03/2011

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2011

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO – esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della Legge 267/2000.



Il Responsabile del Settore Finanziario
dr.ssa Isabella Di Resta

C.C. n. 12 / 24.03.2011

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to MARTINO DOLCI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. GIANLUCA DIEMMI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ramiseto, li 02.04.2011

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art.124 del Dlgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni, per quindici giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. GIANLUCA DIEMMI

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ramiseto, li 02.04.2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. GIANLUCA DIEMMI

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 24/03/2011

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dlgs. 267/2000.

Ramiseto, li 02/04/2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianluca Diemmi)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Dlgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Ramiseto, li _____

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ramiseto, li 02.04.2011